

Numero Verde
800.894.500

**PER LA SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI E DEI REATI AMBIENTALI
SUL DEMANIO MARITTIMO E MARE TERRITORIALE**

ORDINANZA BALNEARE

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, recante norme per la "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lett. b), che attribuisce alla competenza della Regione la disciplina dell'utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative mediante Ordinanze amministrative;

VISTO il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.sm.ll., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 407" e s.sm.ll.

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 112, nel testo emendato dalla Legge n. 88/2001, relativo al "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59";

VISTA la Legge regionale 11.02.1999, n. 11, "Disciplina delle strutture ricettive ex art. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro";

VISTA la Legge 3 aprile 2001, n. 120, "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in

ambiente extraspediente";

VISTA la Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3, recante "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CE";

VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146, "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2003, n. 171, recante il codice della nautica da diporto";

VISTO il Decreto ministeriale 30 marzo 2010, n. 57, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

VISTO il Regolamento regionale 6 aprile 2005, n° 20, "Art. 40 delle legge regionale 4 agosto 2004, n° 14 – standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti e delle spiagge attrezzate";



**REGIONE
PUGLIA**



essere moderati in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare e, comunque, rispettare i limiti di zonizzazione acustica del territorio comunale di cui alla Legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3;

s) esercitare attività commerciale (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), organizzare giochi, manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dell'Ufficio comunale competente (da richiedersi almeno 15 giorni prima);

t) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e di Polizia, alla quota prescritta dalla Autorità competente;

u) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, nonché l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di analoghi mezzi di propaganda acustica;

v) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (boe, gavittelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;

w) effettuare, durante il periodo di apertura obbligatorio, lavori di straordinaria manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativo di natura edilizia che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l'intervento non sia finalizzato al ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili;

x) asportare le biomasse vegetali spiaggiate (fanerogame: *Posidonia oceanica*, *Cymodocea nodosa* e macroalghe), in quanto "tipicamente" naturale delle spiagge. Tuttavia, si potranno motivatamente prevedere, di concerto con l'Amministrazione comunale, le più opportune misure di gestione, come disciplinate dalle "Linee Guida per la gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate" di cui all'A.D. n. 229/2015 del Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia e le successive determinazioni di modifica ed integrazione delle stesse.

3. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a n. 30 giorni, previa concessione rilasciata dal Comune competente, non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, come disciplinato con A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 233/2017.

4. Nelle aree libere è possibile svolgere manifestazioni sportive di brevissima durata, inferiore o pari a n. 5 giorni, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, come disciplinato con A.D. della Sezione Demanio e Patrimonio n. 344/2017.

ART. 4 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Capo A) Disciplina generale

1. Le strutture balneari possono essere aperte al pubblico, ai soli fini della balneazione, dalle ore 7,00 alle ore 20,30, con l'obbligo, durante il periodo obbligatorio, di rimanere aperte almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00. Fuori da tali orari è possibile l'attività balneare a condizione che siano garantite tutte le norme di sicurezza emanate all'uso dall'Autorità marittima. Inoltre, anche fuori da tale orario, le strutture possono esercitare, ove autorizzate, servizi di ristorazione, bar, ecc., secondo le norme amministrative dei rispettivi Comuni.

2. I concessionari di strutture balneari, per l'apertura al pubblico, devono:

a) attivare un efficiente servizio di soccorso, salvamento e pulizia delle spiagge nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Autorità marittima, anche mediante forme di collaborazione con altri concessionari e/o con i Comuni;

b) esporre, all'ingresso della struttura balneare, in luogo ben visibile agli utenti e per tutta la durata di apertura:

- 1) copia della presente Ordinanza e delle eventuali integrazioni, in formato stampa non inferiore a 70 cm x 100 cm;
- 2) le tariffe applicate per i servizi resi, da comunicare al Comune;

c) esporre all'ingresso della Spiaggia libera con servizi apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A2, 59,4 cm x 42 cm) adattata alle prescrizioni del titolo di concessione;

d) ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.

3. I concessionari devono curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare, nonché la pulizia delle aree alle stesse limitrofe, per una larghezza non inferiore a metri 20, non oggetto di altre concessioni, e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. È fatto salvo il caso di mareggiate eccezionali, in cui i concessionari sono comunque tenuti ad assicurare il ripristino delle condizioni di decoro, igiene e perfetta manutenzione nei tempi tecnici strettamente necessari.

I concessionari hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e, altresì, di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale al servizio degli utenti. Tutti i rifiuti devono essere sistemati in appositi contenitori differenziati in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali, e devono essere comunque trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dall'Autorità comunale, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa Amministrazione.

4. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime tra gli ombrelloni, ovvero gli altri sistemi di ombreggio: metri 3,0 tra file e metri 2,5 tra ombrelloni sulla stessa fila.

5. È vietata la realizzazione di recinzioni.

6. Per l'esatta identificazione dell'area in concessione è fatto obbligo di posizionare, fronte terra, delimitazioni con sistema a giorno aventi altezza massima non superiore a metri 1,50, realizzati con paletti in legno a testa arrotondata comunque orditi.

Al fine di assicurare l'uniformità per ambiti territoriali, i Comuni possono emanare disposizioni in ordine a forma, tipologia e colore delle suddette delimitazioni fronte terra.

Le porzioni di arenile in concessione devono essere, inoltre, obbligatoriamente delimitate lateralmente, per una migliore identificazione del fronte mare e, conseguentemente, con singoli paletti in legno, di altezza non superiore a metri 1,20, a testa arrotondata e a interasse non inferiore a metri 1,00, eventualmente collegati con ficorsi di corda, oppure con incaunicatura naturale o rete ombreggiante semi-trasparente bianca, in ogni caso di altezza non superiore a metri 1,20 di guida da consentire la visuale del mare. Non è consentita alcuna diversa perimetrazione.

Tale delimitazione deve essere allestita anche posteriormente in presenza di apparati dunali o di aree di macchia mediterranea retrostanti all'area in concessione.

Tutte le predette delimitazioni, anche se provvisorie, devono rispondere alle vigenti normative di sicurezza e devono essere munite di ogni eventuale autorizzazione prescritta per norme di legge o regolamento. L'amministrazione regionale è comunque manovata da ogni possibile danno o condanna che potesse derivare dal posizionamento di tali sistemi di delimitazione.

Il fronte mare deve rimanere, comunque e sempre, libero al transito.

Sono fatte salve le sole recinzioni "fronte – strada", purché approvate ed inserite nel relativo titolo di concessione, a condizione che non costituiscono impedimento all'accesso all'arenile ai sensi dell'art. 10, comma 5, lett. d) della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, obbligatori a termini di legge, e le delimitazioni delle aree adibite al gioco, qualora le medesime non ostruiscano l'accesso al mare e siano utilizzate solo nel periodo di apertura della struttura, al termine del quale dovranno essere rimosse.

Limitatamente al periodo invernale, per la protezione dei manufatti e arredi amovibili, nonché delle piante ornamentali da atti vandalici e per il ricovero dei beni e delle attrezzature amovibili costituenti il patrimonio del concessionario, possono essere individuate e delimitate - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 2,00 - specifiche aree nell'ambito della concessione, per una consistenza strettamente necessaria e, comunque, comprendendo una fascia di rispetto non superiore a metri 2,00. Dette delimitazioni non devono in ogni caso costituire impedimento all'accesso all'arenile libero, anche in concessione e all'accesso al mare.

Eventuale installazione delle delimitazioni deve rispondere alle normative di sicurezza ed il concessionario deve darne preventiva comunicazione al Comune.

Le delimitazioni di cui al presente comma non costituiscono recinzioni ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17.

7. Tutti i percorsi posizionali sugli arenili dovranno essere realizzati solo con pedane funzionali amovibili. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento della stessa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultano riportati sul titolo di concessione.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune.

8. I concessionari hanno l'obbligo di consentire il transito libero e gratuito al pubblico per l'accesso alla battigia. I concessionari possono inoltre segnalare la presenza di accessi pubblici in ambiti non superiori a metri 150 (tale distanza, tenuto conto della morfologia naturale e antropica dei luoghi, deve essere effettivamente percorribile), a sinistra o a destra rispetto all'ingresso della concessione, per mezzo di apposita cartellonistica tipo, allegata alla presente Ordinanza e scaricabile dal sito www.regione.puglia.it (formato A3, 42 cm x 29,7 cm), posta ben visibile all'ingresso delle strutture per l'intero periodo di apertura.

Costituiscono gravi violazioni agli obblighi concessori e, pertanto, motivo di immediata ed automatica decadenza l'accesso ed il transito libero negato, in assenza di varchi pubblici alla spiaggia in ambito pari o inferiore a quello sopra indicato.

Capo B) Disciplina particolare per le strutture balneari

1. Presso ogni struttura balneare dovranno essere disponibili:

a) idonei dispositivi e sistemi antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;

b) i dispositivi di sicurezza stabilizzati dalle vigenti Ordinanze per la Sicurezza Balneare emanate dall'Autorità marittima. In particolare, si richiamano le dotazioni di primo soccorso che devono essere presenti, pronte per l'uso, presso ogni stabilimento balneare, costituite almeno da:

- n° 1 pallone AMBU o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;
- n° 3 bombole individuali di ossigeno da un litro senza riduttore di pressione o, in alternativa, una bombola da litri otto con manometro e regolatore di pressione;
- n° 3 cannule orofaringee per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
- mascherine per respirazione bocca a bocca;
- *pocket-mask* per respirazione bocca - naso - bocca;
- n° 1 apribocca a vite o sistema similare;
- n° 1 pinza tiralingua;
- n° 1 barella;
- n° 1 cassetta di pronto soccorso, ovvero il pacchetto di medicazione, contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli Allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388;
- un defibrillatore (Dae) collocato in un posto facile da raggiungere e con un cartello ben visibile che ne indichi la presenza con didtatoria e relativo simbolo. L'utilizzo del dispositivo deve essere assicurato, per l'intero periodo di apertura al pubblico, con la costante presenza di personale abilitato all'uso di tale presidio sanitario, ancorché rientrannte tra quello abilitato anche per l'assistenza ai bagnanti;
- angolo *nursery* debitamente attrezzato (fasciatoio e scaldabiberon).

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciu-

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante "Norme per l'assemblamento degli ostacoli davanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee";

VISTO l'A.D. n. 229/2015 del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, di approvazione delle "Linee Guida per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate" e le successive determine di modifica ed integrazione delle stesse;

VISTO l'A.D. n. 233/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Concessioni demaniali marittime temporanee di breve periodo";

VISTO l'A.D. n. 344/2017 della Sezione Demanio e Patrimonio, avente ad oggetto "Autorizzazioni per manifestazioni sportive di brevissima durata";

CONSULTATI la Direzione Marittima di Bari, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia, le Associazioni di categoria, le Associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e gli Enti gestori delle Aree Marine Protette ricadenti sul territorio regionale, nell'ambito della riunione tenutasi il giorno 07/03/2019 presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia;

RITENUTO necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico- ricreative esistenti, al fine di garantire l'armonizzazione nell'ambito del litorale marittimo dei Comuni costieri della Regione Puglia, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione delle amministrazioni comunali;

to idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

3. È vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

4. I servizi igienici per persone diversamente abili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dell'impianto balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

6. Nei locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia:

- tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali;
- i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannuccie, i mescolatori per bevande, se monouso, devono essere in materiale compostabile;
- al fine di consentire l'essaurimento delle scorte di magazzino, è consentita, esclusivamente per le bottiglie di acqua in plastica riciclabile, la somministrazione fino al 30 settembre 2019.

7. I sistemi di illuminazione dovranno essere realizzati con minimo impatto luminoso.

8. I concessionari hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei diversamente abili gli appositi ausili speciali (sedia per il trasporto di disabili e anziani adatti al mare). A tal fine, ogni struttura balneare dovrà essere dotata di almeno un ausilio alla balneazione. Sono fatti salvi i casi in cui la morfologia della costa non consente l'utilizzazione dei predetti ausili, previo accertamento e autorizzazione da parte del Comune.

9. I concessionari di Spiaggia libera con servizi dovranno articolare l'area in modo da favorire il miglior utilizzo pubblico.

10. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o Forze di Polizia eventuali incidenti che si dovessero verificare sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

Capo C)

Disciplina particolare per la preparazione e la pulizia delle spiagge

1. Le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge devono essere effettuate senza arrecare pregiudizio alcuno all'ambiente costiero.

2. Dette operazioni devono essere eseguite manualmente o con idonee attrezzature, anche trainate da mezzi meccanici gommati o in questi ultimi integrate.

3. L'inizio delle operazioni di preparazione prima dell'apertura della struttura balneare e di sistemazione dopo mareggiate eccezionali dovrà essere preventivamente comunicato al Comune, all'Autorità Marittima locale e, all'interno delle Aree Protette, parchi e riserve, ai Consorzi/Enti/Autorità di gestione delle medesime.

4. Al fine di non pregiudicare la nidificazione della specie di tartarughe *Caretta caretta*, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, dette operazioni non dovranno interessare profondità superiori a 15 cm.

5. È vietata qualunque attività che comporti pregiudizio alla nidificazione o comprometta la schiusa delle uova del Fratingo (*Charadrius alexandrinus*). A tal fine, le operazioni di preparazione, sistemazione e pulizia delle spiagge, nel periodo dal 15 febbraio al 31 maggio, dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità che salvaguardino la schiusa delle uova della predetta specie, evitando in ogni caso il calpestio dei nidi.

6. All'interno delle Aree Protette, parchi e riserve, le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o le prescrizioni dei Consorzi/Enti/Autorità di gestione delle predette aree.

ART. 5 ZONE IN CUI È VIETATA LA BALNEAZIONE

1. Oltre che nelle zone vietate per legge, la balneazione È VIETATA:

- a) nelle zone interdette con Ordinanza della Capitaneria di Porto territorialmente competente;
- b) nelle zone permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nelle lingue inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi;
- c) nelle zone "A" di riserva integrale delle Aree marine protette ricadenti nel territorio regionale.

ART. 6 NORMA ETICA Informazioni per la trasparenza e la cittadinanza attiva

È fatto obbligo di affissione, all'interno dell'area e/o della struttura balneare, nel luogo di maggiore accesso ed in formato di stampa 70 cm x 100 cm, dell'elenco delle informazioni al cittadino per la trasparenza e la cittadinanza attiva. Lo stesso, redatto in base allo schema allegato alla presente ordinanza (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it) dovrà contenere i seguenti dati:

- Ditta concessionaria
- Legale rappresentante
- Concessione Demaniale n°.... del scadenza
- Permesso a costruire/D.I.A. n°.... del
- Dimensione dell'area in concessione: fronte mare metri lineari profondità metri lineari
- Dimensione area coperta autorizzata: metri quadri
- Numero massimo di ombrelloni
- Numero massimo di posti barca, se autorizzati, oltre i mezzi di sicurezza:
- Corridoio di lancio: SI/NO
- Bagnini n°
- Altri dipendenti n°
- Periodo di apertura per la balneazione: dal ____/____ al ____/____ Orario: -
- Periodo di apertura senza attività di balneazione: dal ____/____ al ____/____ e dal ____/____ al ____/____ Orario: -
- Varco pubblico per l'accesso alla battigia a metri SX/DX
- Medicheria: SI/NO
- Accessi agevolati per i diversamente abili: SI/NO

In caso negativo motivare:

• Servizi igienici per i diversamente abili: SI/NO

• Altri servizi per i diversamente abili: SI/NO

Indicare quali:

- Servizi per l'igiene dei neonati: SI/NO
- Accesso consentito animali di affezione: SI/NO
- Presenza di area attrezzata per animali di affezione: SI/NO
- Recinzione autorizzata (metri lineari) tipologia
- Diffusione sonora sull'arenile, nei limiti di decibel consentiti per legge, dalle ore alle ore..... e dalle ore alle ore..... (massimo quattro ore complessive)
- Indicare n. telefonici locali di Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Guardia di Finanza
- Numero verde per la segnalazione degli illeciti e dei reati ambientali sul demanio marittimo e mare territoriale
- Comune, data e sottoscrizione autografa del concessionario.

La mancata affissione costituisce violazione alla presente Ordinanza.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Ordinanza del 18 aprile 2018 è abrogata e sostituita dalla presente (scaricabile dal sito www.regione.puglia.it - unico formato grafico valido). Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 cm x 100 cm, presso i concessionari durante l'intero periodo di apertura, nonché presso le sedi municipali dei Comuni costieri nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre.

L'Ordinanza e la "Norma Etica" di cui al precedente art. 6, che ne costituisce parte integrante, andranno affisse congiuntamente, entrambe nel formato 70 cm x 100 cm, all'Albo della struttura balneare.

2. L'omessa affissione, secondo le modalità di cui al comma che precede, costituisce violazione alla presente Ordinanza.

3. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. Sarà inoltre cura dei singoli concessionari garantire l'ottemperanza all'interno dell'area assentita in concessione ed in quella prospiciente.

4. Al controllo ed alla vigilanza provvedono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria e di Polizia marittima e, in attuazione dell'art. 13, comma 1, della Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17, i Corpi di Polizia Municipale dei Comuni costieri.

5. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti, a mente della normativa vigente in materia, dalle Autorità a ciò preposte.

6. La presente Ordinanza integra le disposizioni normative in materia di demanio marittimo, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Capitanerie di Porto in materia di "Sicurezza Balneare" e disciplinanti le attività che si svolgono sulla fascia costiera.

7. La presente Ordinanza non può intendersi derogatoria di norme vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia amministrativa, urbanistica, ambientale, sanitaria, paesaggistica e di tutela territoriale, ivi inclusi i regolamenti emanati ai sensi dell'art.28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394. La presente Ordinanza è emanata ai fini demaniali marittimi e, pertanto, non esime i soggetti interessati dai muniri di ogni concessione, autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, previsti da norme di legge o di regolamento, per l'esercizio delle attività o per l'esecuzione degli interventi in essa contemplati.

8. La presente Ordinanza decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Bari, 5 aprile 2019

**L'Assessore al Bilancio e Demanio
avv. RAFFAELE PIEMONTESE**

**Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
avv. Costanza Moreo**